

Delibera n° 1235

Estratto del processo verbale della seduta del
12 settembre 2025

oggetto:

LR 22/2019, ART 20. REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 20, 63 E 64 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2019, N. 22 (RIORGANIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA, NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2015 E ALLA LEGGE REGIONALE 6/2006). ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, e in particolare la sua Missione 6, dedicata alla Salute, nell'ambito della quale è previsto il programma di riforma dell'assistenza territoriale;

Considerato che il PNRR, all'interno delle riforme strutturali e investimenti compresi nella sua Missione 6 – Salute, prevede, nella sua componente dedicata al rafforzamento dell'assistenza territoriale, l'investimento C.11.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 “LR 22/2019 “Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale”, così come rettificata dalla successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021;

Evidenziato che il documento “Allegato 1. Modello organizzativo del Servizio sanitario regionale”, approvato dalla summenzionata deliberazione n. 1965/2021, prevede il potenziamento dell'assistenza territoriale mediante la presenza di strutture specifiche quali l'Ospedale di Comunità (ODC) che rappresenta una struttura “intermedia” tra l'assistenza domiciliare e l'assistenza ospedaliera, destinato alla presa in carico di pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che hanno anche la necessità di sorveglianza infermieristica continuativa;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio 2022, n. 77, di adozione del “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, il cui allegato 1 al paragrafo 11 stabilisce che l'Ospedale di Comunità, come previsto dalla normativa vigente e dagli atti concertativi di riferimento (DM n. 70/2015, Patto per la Salute 2014-2016, Piano nazionale della cronicità, Intesa Stato-Regioni del 20/02/2020), svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni assistenziali, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia più prossimi al domicilio;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto dalle parti in data 30 maggio 2022, oggetto di provvedimento del Ministero della Salute n. 1067 del 31 maggio 2022, successivamente registrato dalla Ragioneria generale dello Stato in data 16 giugno 2022, in seguito a positivo riscontro preventivo amministrativo contabile, e il documento “Piano operativo regionale” ad esso allegato, relativo agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025” di cui all'art. 50, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, approvate in via definitiva con delibera di giunta regionale n. 2052 del 30 dicembre 2024, le quali prevedono, al punto B.1 relativo all'attivazione del percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale, la definizione dei criteri di accreditamento dell'ospedale di comunità;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell'Ospedale di Comunità (Repertorio atti n. 17/CSR del 20 febbraio 2020);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 8-bis, a mente del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e, in particolare, l'articolo 20, come recentemente modificato dall'art. 125, comma 1, L. R. 7/2025, che demanda la definizione dei requisiti di autorizzazione e accREDITAMENTO delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie ad un regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della stessa legge e, segnatamente, dagli articoli 63 e 64;

Visto il testo del "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)" predisposto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'articolo 5 comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che consente l'estensione del termine del procedimento fino a un massimo di centottanta giorni nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti;

Attesa la necessità di avviare delle attività istruttorie particolarmente complesse, finalizzate all'accertamento della conformità ai requisiti di autorizzazione e di accREDITAMENTO, sia mediante la verifica documentale, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute, sia mediante l'istruttoria tecnica consistente in un sopralluogo affidato a un Gruppo di valutazione formato da professionisti dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale, inseriti nell'elenco regionale dei valutatori regionali dell'accREDITAMENTO;

Considerato che l'elevato numero di soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione e accREDITAMENTO istituzionale, la complessità delle attività istruttorie richieste, le modalità di conferimento dell'incarico ai valutatori, la cui disponibilità deve essere compatibile con le esigenze di servizio degli enti del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza, rappresentano elementi in grado di incidere in maniera determinante sulla sostenibilità dei tempi, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa;

Ritenuto, conseguentemente, che la durata massima del procedimento disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fissata in 180 giorni, è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000;

Considerato che l'attivazione degli Ospedali di Comunità - insieme al potenziamento delle Case della comunità, delle Reti di prossimità, dell'Assistenza domiciliare, già avviata con la delibera di giunta regionale n.930 del 16 giugno 2023 e il successivo DPRReg 28.6.2023, n. 110/Pres. - concorre all'avvio della prima fase applicativa del processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale regionale;

Ritenuto di procedere prioritariamente all'accreditamento delle strutture pubbliche per la copertura del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, rinviando ad un successivo atto la valutazione della congruità dell'attività svolta da tali strutture;

Reputato opportuno stabilire il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto del Presidente della Regione esecutivo del presente provvedimento per la presentazione delle domande di autorizzazione e accreditamento da parte degli Enti del SSR che hanno attivato in via sperimentale gli OdC secondo quanto previsto dalle "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025" di cui alla delibera di giunta regionale n. 2052 del 30 dicembre 2024;

Preso atto dei pareri resi a seguito della diramazione effettuata ai sensi della circolare n. 1/2021, agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Ritenuto, pertanto:

- di attivare il percorso di autorizzazione e accreditamento degli ospedali di comunità;
- di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di attivare il percorso di autorizzazione e accreditamento degli ospedali di comunità.
2. Di procedere prioritariamente all'accreditamento delle strutture pubbliche per la copertura del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, rinviando ad un successivo atto la valutazione della congruità dell'attività svolta da tali strutture.
3. Di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
4. Il regolamento di cui al punto 3 è emanato con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Di stabilire il termine di 60 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. del Decreto del Presidente della Regione di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di autorizzazione e accreditamento da parte degli Enti del SSR che hanno attivato in via sperimentale gli OdC secondo quanto previsto dalle "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025" di cui alla delibera di giunta regionale n. 2052 del 30 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE